

CASSAZ. SEZ. 2 SENT. N. 16581 del 28/09/2012

In caso di successione di tariffe professionali, per stabilire in base a quale di essa deve essere liquidato il compenso occorre tenere conto della natura dell'attività professionale e se, per la complessa portata dell'opera, il compenso deve essere liquidato con criterio unitario, la tariffa applicabile è quella che vige alla data della liquidazione anche se l'esplicazione dell'attività ha avuto inizio quando era vigente altra tariffa (cfr. Cass n. 3233/1955; Cass. n. 50/1957).

(...) la liquidazione deve essere effettuata al momento della conclusione dell'attività e, quindi, con riferimento alla normativa vigente a tale momento.